



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piano provinciale di utilizzo delle sostanze minerali

(art. 3 L.P. 24 ottobre 2006 n. 7)

VARIANTI 2019

Approvate con deliberazioni della Giunta provinciale:

- n. 169 del 8 febbraio 2019
- n. 451 del 29 marzo 2019
- n. 1390 del 13 settembre 2019
- n. 1391 del 13 settembre 2019
- n. 1628 del 18 ottobre 2019
- n. 1719 del 31 ottobre 2019
- n. 2188 del 20 dicembre 2019
- n. 2189 del 20 dicembre 2019

Il Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ("Piano Cave"), approvato nel suo 4° aggiornamento con deliberazione della Giunta provinciale n. 2533 del 10 ottobre 2003, dopo le seguenti varianti puntuali approvate con deliberazioni della Giunta provinciale:

- n. 1944 del 1 agosto 2008
- n. 296 del 20 febbraio 2009
- n. 2208 del 11 settembre 2009
- n. 238 del 12 febbraio 2010
- n. 923 del 6 maggio 2011
- n. 523 del 16 marzo 2012
- n. 919 del 11 maggio 2012
- n. 986 del 18 maggio 2012
- n. 2187 del 15 ottobre 2012
- n. 477 del 14 marzo 2013
- n. 2103 del 4 ottobre 2013
- n. 2525 del 5 dicembre 2013
- n. 1387 del 11 agosto 2014
- n. 2405 del 29 dicembre 2014
- n. 2122 del 27 novembre 2015
- n. 893 del 31 maggio 2016
- n. 894 del 31 maggio 2016
- n. 1249 del 4 agosto 2017
- n. 1800 del 3 novembre 2017
- n. 371 del 12 marzo 2018
- n. 1445 del 10 agosto 2018

nel **2019** è modificato con queste ulteriori varianti:

VILLE D'ANAUNIA (Deliberazione della Giunta provinciale n. 169 del 8 febbraio 2019)

L'area estrattiva per inerti denominata "Valgrande" (TAVOLA 120) è modificata come rappresentato nella TAVOLA 120 – VARIANTE 2019, con una **riduzione** della superficie pari a 20.251 m².

TRENTO (Deliberazione della Giunta provinciale n. 451 del 29 marzo 2019)

L'area estrattiva per il porfido denominata "Camparta-Vallalta" (TAVOLA 4.04) è modificata come rappresentato nella TAVOLA 4.04 – VARIANTE 2019, con una **riduzione complessiva** della superficie pari a 1.234 m².

BRENTONICO (Deliberazione della Giunta provinciale n. 1390 del 13 settembre 2019)

L'area estrattiva per marmo giallo denominata "Cornalè" (TAVOLA 27) è modificata come rappresentato nella TAVOLA 27 – VARIANTE 2019, con un **incremento complessivo** della superficie pari a 874 m².

VALLARSA (Deliberazione della Giunta provinciale n. 1391 del 13 settembre 2019)

L'area estrattiva per inerti denominata "Val de Preson" (TAVOLA 157) è modificata come rappresentato nella TAVOLA 157 – VARIANTE 2019, con un **incremento complessivo** della superficie pari a 22.190 m².

PREDAZZO (Deliberazione della Giunta provinciale n. 1628 del 18 ottobre 2019)

L'area estrattiva per granito rosa denominata "Al Fol" (TAVOLA 82) è modificata come rappresentato nella TAVOLA 82 – VARIANTE 2019, con una **riduzione** della superficie pari a 949 m².

AVIO (Deliberazione della Giunta provinciale n. 1719 del 31 ottobre 2019)

L'area estrattiva per inerti denominata "Cunette" (TAVOLA 20) è modificata come rappresentato nella TAVOLA 20 – VARIANTE 2019, con una **riduzione complessiva** della superficie pari a 11.814 m².

PERGINE VALSUGANA (Deliberazione della Giunta provinciale n. 2188 del 20 dicembre 2019)

L'area estrattiva per inerti denominata "Cirè" (TAVOLE 78.01 e 78.02) è modificata come rappresentato nella TAVOLA 78 – VARIANTE 2019. E' stata effettuata una **riduzione** della superficie pari a 94.410 m² dell'area rappresentata dalla tav. 78.01 e lo **stralcio totale** dell'area rappresentata dalla tav. 78.02 pari a una superficie di 70.790 m². La **riduzione complessiva** della superficie risulta quindi pari a 165.200 m².

CANAZEI (Deliberazione della Giunta provinciale n. 2189 del 20 dicembre 2019)

L'area estrattiva per inerti denominata "Pian Trevisan" (TAVOLA 37) è modificata come rappresentato nella TAVOLA 37 – VARIANTE 2019, con una **riduzione complessiva** della superficie pari a 38.618 m².



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 169

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, ai sensi dell'articolo 4 - comma 10 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7; riduzione parziale di un'area estrattiva in territorio del Comune di Ville d'Anaunia.

Il giorno **08 Febbraio 2019** ad ore **10:25** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

il Relatore comunica

con deliberazione n. 2533 del 10 ottobre 2003, la Giunta provinciale ha approvato il 4° aggiornamento del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (a seguire “Piano cave”), previsto dall’articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e s.m.;

questa legge è stata abrogata il 15 novembre 2006 con l’entrata in vigore della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - “Disciplina dell’attività di cava”, la quale all’articolo 37 prevede che il vigente Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali mantenga la sua efficacia fino all’approvazione del nuovo “Piano cave” come previsto dall’articolo 3 e che per le eventuali varianti sia fatto riferimento a quanto disposto dalla legge stessa;

l’articolo 4, comma 10 bis, della citata l.p. 7/2006, prevede che “il piano cave può essere modificato d’ufficio con procedura semplificata nel caso di stralcio totale o parziale di aree esaurite o di aree per le quali il comune chiede il motivato stralcio, o nel caso di modifiche della relazione del piano cave che non comportano variazioni cartografiche. In tale caso la Giunta provinciale approva la modifica sentito il Comitato cave, previo accertamento del servizio competente in materia mineraria. Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed è inviato al comune interessato. Analoga procedura è adottata per le modifiche di aree estrattive limitatamente agli adattamenti tecnici connessi alla georeferenziazione.”;

con nota prot. n. 11221 di data 13 dicembre 2018 il Comune di Ville d’Anaunia ha inoltrato la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 29 novembre 2018 avente per oggetto la richiesta di variante al Piano cave relativamente all’area estrattiva per inerti denominata “Valgrande” (Tav. 120 P.P.U.S.M.), ai sensi dell’art. 4 comma 10bis della legge provinciale n. 7/2006, motivando la richiesta con la necessità di un riordino urbanistico dell’area Valgrande, precisando inoltre che l’area non è mai stata intaccata da coltivazione e che l’amministrazione comunale, per la propria politica territoriale, non ritiene opportuno nel futuro far avviare un’attività estrattiva in tal area; in particolare è chiesto lo stralcio parziale dell’area estrattiva su parte delle pp.ff. 2950/1, 1925/4, 1952, 3422/1, 2950/2, 3420/1, 3420/2, 2947/1, 2947/2, 1925/1 in C.C. Tuenno;

il Comitato tecnico interdisciplinare cave, con deliberazione n. 36 del 14 dicembre 2018, ha espresso parere favorevole allo stralcio parziale con conseguente riduzione dell’area estrattiva anzi citata, ai sensi dell’art. 4 comma 10 bis della legge provinciale n. 7/2006, come indicato in dettaglio nel provvedimento e riportato negli allegati cartografici costituenti parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;

con nota prot. n. 1102 di data 1 febbraio 2018 il Comune di Ville d’Anaunia ha inoltrato:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 28 gennaio 2019 avente per oggetto l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/1990, dell’anzi citata deliberazione n. 59/2018, stante il riscontro di potenziali situazioni di conflitto di interessi di taluni componenti il Consiglio, presenti al momento di votazione dell’atto;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 28 gennaio 2019 avente per oggetto “approvazione della riduzione parziale dell’area estrattiva in loc. Valgrande nell’abitato di Tuenno dal Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, ai sensi dell’art. 4 comma 10bis della legge provinciale n. 7/2006”;

accertato che la riduzione dell’area estrattiva e le relative motivazioni contenute nel provvedimento riadottato riproducono quelle contenute nel provvedimento oggetto di annullamento, e considerato pertanto che non vi è alcuna variazione rispetto agli aspetti tecnici, si ritiene non necessario sottoporre nuovamente gli elaborati all’esame del Comitato cave;

per quanto esposto, si propone di approvare ai sensi dell’art. 4, comma 10 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, la riduzione dell’area estrattiva per inerti denominata “Valgrande” (Tav. 120 P.P.U.S.M.) ricadente nel territorio del Comune di Ville d’Anaunia, recependo *per relationem* le motivazioni contenute nella deliberazione del Comitato tecnico interdisciplinare cave n. 36 del 14 dicembre 2018, dando atto che, secondo la procedura stabilita con deliberazione della

Giunta provinciale n. 855 del 17 aprile 2009, queste varianti comportano anche modifica e aggiornamento del Piano Urbanistico Provinciale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
 - visti gli articoli 4, 37 e 39 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - “Disciplina dell’attività di cava”;
 - vista la deliberazione del Comitato tecnico interdisciplinare cave n. 36/2018;
 - visto l’art. 2 delle Norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale;
 - visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell’art. 4, comma 10 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, recependo *per relationem* le motivazioni del parere favorevole espresso dal Comitato tecnico interdisciplinare cave nella seduta del 14 dicembre 2018, la modifica al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali riguardante la riduzione dell’area estrattiva per inerti denominata “Valgrande” (Tav. 120 P.P.U.S.M.) ricadente nel territorio del Comune di Ville d’Anaunia, come evidenziato nelle due planimetrie (cartografia ed ortofoto) costituenti parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;
- 2) di dare atto che, secondo la procedura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 855 del 17 aprile 2009, la variante comporta modifica e aggiornamento del Piano urbanistico provinciale;
- 3) di trasmettere copia di questo provvedimento al Comune di Ville d’Anaunia e al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento;
- 4) di pubblicare per estratto il testo di questa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 4, comma 10 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7;
- 5) di dare atto che avverso questa deliberazione è ammesso:
 - a) ricorso al TRGA di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 2 – lettera b) – della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 - b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Adunanza chiusa ad ore 11:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 TAV. 120 PPUSM - tavole cartografiche (carta tecnica e ortofoto)

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 451

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione di una variante al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 9, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, riguardante il territorio del Comune di Trento.

Il giorno **29 Marzo 2019** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premesso che:

con deliberazione n. 2533 del 10 ottobre 2003, la Giunta provinciale ha approvato il 4° aggiornamento del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e s.m.;

la predetta legge è stata abrogata il 15 novembre 2006 con l'entrata in vigore della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - "Disciplina dell'attività di cava", la quale all'articolo 37 prevede che il vigente Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali mantenga la sua efficacia fino all'approvazione del Piano cave come previsto dall'articolo 3 e che per le eventuali varianti sia fatto riferimento a quanto disposto dalla legge stessa;

ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge provinciale n. 7/2006, le varianti al Piano cave possono essere adottate, anche su proposta dei comuni o delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, nei seguenti casi:

- a) risultati positivi rilevanti di ricerche autorizzate ai sensi dell'articolo 20;
- b) modifiche o inserimenti di aree estrattive che, per numero e dimensioni, non comportano la necessità di attivare la procedura di aggiornamento; in questo caso la procedura di variante può essere iniziata trascorsi almeno diciotto mesi dalla conclusione di un precedente procedimento di aggiornamento o di variante del piano cave;
- c) insediamento di attività produttive con rilevanti riflessi socio-economici;

il piano ad oggi è stato oggetto di varianti autorizzate con le seguenti deliberazioni della Giunta provinciale:

- n. 1944 di data 1 agosto 2008;
- n. 296 di data 20 febbraio 2009;
- n. 2208 di data 11 settembre 2009;
- n. 238 di data 12 febbraio 2010;
- n. 923 di data 6 maggio 2011;
- n. 523 di data 16 marzo 2012;
- n. 919 di data 11 maggio 2012;
- n. 986 di data 18 maggio 2012;
- n. 2187 di data 15 ottobre 2012;
- n. 477 di data 14 marzo 2013;
- n. 2103 di data 5 ottobre 2013;
- n. 2525 di data 5 dicembre 2013;
- n. 1387 di data 11 agosto 2014;
- n. 2405 di data 29 dicembre 2014;
- n. 2122 di data 27 novembre 2015.
- n. 893 di data 31 maggio 2016;

varie sono invece risultate le modifiche del Piano cave, adottate con procedura semplificata di cui all'art. 10 bis della Legge provinciale sulle cave, previo parere del Comitato tecnico interdisciplinare cave.

Preso atto che:

con deliberazione n. 1909 del 12 ottobre 2018, sulla base della deliberazione del Comitato tecnico interdisciplinare cave n. 15/2015, la Giunta provinciale ha:

- approvato una proposta di variante riguardante il territorio del Comune di Trento, motivata dalla necessità di messa in sicurezza della cava denominata "Ai Laghi" (nonché di una porzione esterna al Piano cave) e nel contempo per permettere l'escavazione della zona di maggior pregio al fine della sfruttabilità del giacimento;

- ritenuto non necessaria la sottoposizione a Valutazione ambientale strategica della proposta di variante in argomento, tenuto conto della nota prot. n. 471085 del 14 agosto 2018 del Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali che ha considerato qualitativamente non significativi gli impatti derivanti dalla variante in oggetto, rispetto ad altri piani e programmi;

la predetta deliberazione n. 1909/2018 è stata depositata per la consultazione presso la struttura provinciale competente in materia mineraria (trenta giorni consecutivi all'albo del Servizio Minerario, costituito dalle apposite pagine web sul portale della Provincia);

con nota prot. n. 264145 del 16 ottobre 2018 il Servizio Minerario ha trasmesso al Comune di Trento la deliberazione anzi detta per la necessaria notizia di pubblicazione all'albo comunale per trenta giorni consecutivi (occorsa poi dal 17 ottobre 2018 al 16 novembre 2018), ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della L.P. 7/2006;

con nota prot. n. 321783 del 14 dicembre 2018 pervenuta in pari data al protocollo della Provincia al n. 760731, il Comune di Trento ha chiesto l'interruzione del termine previsto per l'espressione del parere, al fine di garantire la partecipazione delle comunità decentrate (Circoscrizioni interessate per territorio);

con nota prot. n. 26938 del 29 gennaio 2019 pervenuta in data 29 gennaio 2019 al protocollo della Provincia n. 59068, il Comune di Trento ha trasmesso la deliberazione n. 2 del 15 gennaio 2019 del Consiglio comunale che esprime parere favorevole alla proposta di variante del Piano cave.

Considerato altresì che:

- la proposta di variante di cui alla propria deliberazione 1909/2018 è stata regolarmente pubblicata nei modi e forme previsti dalla legge;
- nei termini indicati non è stata presentata al Servizio Minerario e al Comune di Trento alcuna osservazione;
- l'amministrazione comunale è favorevole alla proposta di variante in argomento;

il comma 4 del predetto articolo dispone fra l'altro che entro i successivi novanta giorni dalla scadenza del termine previsto affinché il Comune presenti il proprio parere alla struttura provinciale competente in materia mineraria e al Consiglio delle autonomie locali, è convocato il Comitato cave per l'espressione del parere finale;

il Comitato tecnico interdisciplinare cave, con deliberazione n. 01 del 14 febbraio 2019, ha quindi confermato il parere favorevole, espresso nella propria deliberazione n. 26 di data 12 settembre 2018, con la seguente precisazione;

- di precisare che, dopo l'approvazione definitiva della variante, e prima dell'esecuzione dei lavori nella parte ampliata, la ditta dovrà presentare una variante al progetto su cui il Comitato cave si era espresso favorevolmente con propria deliberazione n. 12/2017, in modo da ricondurre tutti i lavori nell'ambito del Piano cave. La variante dovrà altresì essere valutata alla luce del P.d.A., sulla cui compatibilità ambientale la Giunta Provinciale si era espressa favorevolmente con la deliberazione n. 1492 di data 13 luglio 2012;

con nota prot. n. 143043 del 04 marzo 2019 la proposta di variante definitiva è stata trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento ai sensi del comma 3 del predetto articolo 4;

con nota del 19 marzo 2019, pervenuta in data 21 marzo 2019 al prot. n. 186606 della P.A.T., il Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento ha comunicato parere favorevole alla variante.

Per quanto sopra esposto:

si propone di approvare ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 9, della legge provinciale n. 7/2006, la variante al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, come riportato nell'elaborato

costituente parte integrante e sostanziale di questa deliberazione, recependo il parere e le motivazioni cui si fa riferimento “*per relationem*”, riportate nel verbale di deliberazione n. 01 del 14 febbraio 2019 del Comitato tecnico interdisciplinare cave, dando atto che, secondo la procedura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 855 del 17 aprile 2009, le varianti proposte comportano modifica e aggiornamento del Piano Urbanistico Provinciale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
 - visti gli articoli 4, 37 e 39 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - “Legge provinciale sulle cave – Disciplina dell’attività di cava”;
 - visto il Decreto del Presidente della P.A.T. n. 15-68/Leg. del 14 settembre 2006;
 - visto la deliberazione n. 01 del 14 febbraio 2019 del Comitato tecnico interdisciplinare cave;
 - visti gli atti e la corrispondenza citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell’articolo 4, commi 5 e 9, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, recependo il parere con relative motivazioni cui si fa riferimento “*per relationem*”, espresso del Comitato tecnico interdisciplinare cave nella seduta del 10 marzo 2016, la variante al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali riguardante il territorio del Comune di Trento ed in particolare l’area estrattiva ”Vallalta - Camparta” (Tavola 4.04 - porfido), come riportato nelle due tavole (carta CTP e Ortofoto) e nella relazione, costituenti tutte parti integranti e sostanziali di questa deliberazione, precisando quanto segue:
 - di precisare che, dopo l’approvazione definitiva della variante, e prima dell’esecuzione dei lavori nella parte ampliata, la ditta dovrà presentare una variante al progetto su cui il Comitato cave si era espresso favorevolmente con propria deliberazione n. 12/2017, in modo da ricondurre tutti i lavori nell’ambito del Piano cave. La variante dovrà altresì essere valutata alla luce del P.d.A., sulla cui compatibilità ambientale la Giunta Provinciale si era espressa favorevolmente con la deliberazione n. 1492 di data 13 luglio 2012.
- 2) di dare atto, secondo la procedura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 855 del 17 aprile 2009, che la variante comporta modifica e aggiornamento del Piano Urbanistico Provinciale;
- 3) di trasmettere copia di questa deliberazione all’Amministrazione comunale di Trento ed al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento;
- 4) di pubblicare per estratto il testo di questa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 4, commi 5 e 9 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7;
- 5) di dare atto che avverso questa deliberazione è ammesso:
 - a) ricorso al TRGA di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 2 – lettera b) – della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 - b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Adunanza chiusa ad ore 10:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Piano cave - Tavola 4.04 - porfido - area estrattiva Vallalta Camparta (ortofoto e carta tecnica)

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1390

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione di una variante al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 9, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, riguardante il territorio del Comune di Brentonico.

Il giorno **13 Settembre 2019** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

STEFANIA SEGNANA

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premesso che:

con deliberazione n. 2533 del 10 ottobre 2003, la Giunta provinciale ha approvato il 4° aggiornamento del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e s.m.;

la predetta legge è stata abrogata il 15 novembre 2006 con l'entrata in vigore della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - "Disciplina dell'attività di cava", la quale all'articolo 37 prevede che il vigente Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali mantenga la sua efficacia fino all'approvazione del Piano cave come previsto dall'articolo 3 e che per le eventuali varianti sia fatto riferimento a quanto disposto dalla legge stessa;

ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge provinciale n. 7/2006, le varianti al Piano cave possono essere adottate, anche su proposta dei comuni o delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, nei seguenti casi:

- a) risultati positivi rilevanti di ricerche autorizzate ai sensi dell'articolo 20;
- b) modifiche o inserimenti di aree estrattive che, per numero e dimensioni, non comportano la necessità di attivare la procedura di aggiornamento; in questo caso la procedura di variante può essere iniziata trascorsi almeno diciotto mesi dalla conclusione di un precedente procedimento di aggiornamento o di variante del piano cave;
- c) insediamento di attività produttive con rilevanti riflessi socio-economici;

il piano ad oggi è stato oggetto di varianti autorizzate con le seguenti deliberazioni della Giunta provinciale:

- n. 1944 di data 01 agosto 2008;
- n. 296 di data 20 febbraio 2009;
- n. 2208 di data 11 settembre 2009;
- n. 238 di data 12 febbraio 2010;
- n. 923 di data 06 maggio 2011;
- n. 523 di data 16 marzo 2012;
- n. 919 di data 11 maggio 2012;
- n. 986 di data 18 maggio 2012;
- n. 2187 di data 15 ottobre 2012;
- n. 477 di data 14 marzo 2013;
- n. 2103 di data 05 ottobre 2013;
- n. 2525 di data 05 dicembre 2013;
- n. 1387 di data 11 agosto 2014;
- n. 2405 di data 29 dicembre 2014;
- n. 2122 di data 27 novembre 2015.
- n. 893 di data 31 maggio 2016;
- n. 894 di data 31 maggio 2016;
- n. 1249 di data 04 agosto 2017;
- n. 1800 di data 03 novembre 2017;
- n. 371 di data 12 marzo 2018;
- n. 1445 di data 10 agosto 2018;
- n. 451 di data 29 marzo 2019;

varie sono invece risultate le modifiche del Piano cave, adottate con procedura semplificata di cui all'art. 10 bis della Legge provinciale sulle cave, previo parere del Comitato tecnico interdisciplinare cave.

Preso atto che:

con deliberazione n. 452 del 29/03/2019, sulla base della deliberazione del Comitato tecnico interdisciplinare cave n. 2 del 14 febbraio 2019, la Giunta provinciale ha:

- approvato una proposta di variante riguardante l'area estrattiva "Cornalè" in territorio del Comune di Brentonico (Tavola 27 – marmo giallo - P.P.U.S.M.), motivata dalla richiesta di stralcio di una porzione ad Ovest, non ancora intaccata, ed un ampliamento a Sud-Ovest al fine di migliorare la coltivazione, includere in area di cava tutta la viabilità al servizio dell'attività estrattiva (con spostamento della viabilità privata precedentemente inclusa in Piano cave), nonché per il riordino e sistemazione di tutto l'ambito minerario in loco;
- ritenuto non necessaria la sottoposizione a Valutazione ambientale strategica di cui al D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., della proposta di variante in argomento, tenuto conto della nota prot. n. 43164 del 23 gennaio 2019 del Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali che ha considerato qualitativamente non significativi gli impatti derivanti dalla variante in oggetto, rispetto ad altri piani e programmi;

la predetta deliberazione n. 452/2019 è stata depositata per la consultazione presso la struttura provinciale competente in materia mineraria (trenta giorni consecutivi all'albo del Servizio Minerario, costituito dalle apposite pagine web sul portale della Provincia);

con nota prot. n. 396060 del 20 giugno 2019 il Servizio Minerario ha comunicato al Comune di Brentonico l'avvenuta pubblicazione (il 20 giugno) indicando l'obbligo in capo al medesimo di pubblicare all'albo comunale la notizia di avvenuta pubblicazione del provvedimento giuntale; ai sensi del comma 3 del citato articolo 4 il Comune, entro 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, avrebbe dovuto trasmettere al Servizio Minerario e al Consiglio delle Autonomie Locali il proprio parere sulla proposta di variante al Piano e sulle osservazioni eventualmente ricevute; trascorso inutilmente questo termine il parere s'intende favorevole;

considerato altresì che:

- o la proposta di variante di cui alla propria deliberazione 452/2019 è stata regolarmente pubblicata nei modi e forme previsti dalla legge;
- o nei termini indicati non è stata presentata al Servizio Minerario e al Comune di Brentonico alcuna osservazione;
- o l'amministrazione comunale, non esprimendo parere in merito, considera favorevole la proposta di variante in argomento;

il comma 4 del predetto articolo dispone fra l'altro che entro i successivi novanta giorni dalla scadenza del termine previsto affinché il Comune presenti il proprio parere alla struttura provinciale competente in materia mineraria e al Consiglio delle autonomie locali, è convocato il Comitato cave per l'espressione del parere finale;

il Comitato tecnico interdisciplinare cave, con deliberazione n. 16 del 01 agosto 2019, ha quindi confermato il parere favorevole, espresso nella propria deliberazione n. 02 di data 14 febbraio 2019;

con nota prot. n. 517194 del 22 agosto 2019 la proposta di variante definitiva è stata trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento ai sensi del comma 3 del predetto articolo 4;

con nota del 05 settembre 2019 il Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento ha comunicato parere favorevole senza osservazioni alla variante.

Per quanto sopra esposto:

si propone di approvare ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 9, della legge provinciale n. 7/2006, la variante al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, come riportato nell'elaborato costituente parte integrante e sostanziale di questa deliberazione, recependo il parere e le motivazioni cui si fa riferimento "per relationem", riportate nel verbale di deliberazione n. 16 del 01 agosto 2019 del Comitato tecnico interdisciplinare cave, dando atto che, secondo la procedura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 855 del 17 aprile 2009, le varianti proposte

comportano modifica e aggiornamento del Piano Urbanistico Provinciale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
 - visti gli articoli 4, 37 e 39 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - “Legge provinciale sulle cave – Disciplina dell'attività di cava”;
 - visto il Decreto del Presidente della P.A.T. n. 15-68/Leg. del 14 settembre 2006;
 - visto la deliberazione n. 16 del 1 agosto 2019 del Comitato tecnico interdisciplinare cave;
 - visti gli atti e la corrispondenza citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 9, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, recependo il parere con relative motivazioni cui si fa riferimento “*per relationem*”, espresso del Comitato tecnico interdisciplinare cave nella seduta del 01 agosto 2018, la variante al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali riguardante il territorio del Comune di **Brentonico** ed in particolare l'area estrattiva ”**Cornalè**” (Tavola 27 – marmo giallo), come riportato nelle due tavole (carta tecnica e ortofoto) e nella relazione, costituenti tutte parti integranti e sostanziali di questa deliberazione;
- 2) di dare atto, secondo la procedura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 855 del 17 aprile 2009, che la variante comporta modifica e aggiornamento del Piano Urbanistico Provinciale;
- 3) di trasmettere copia di questa deliberazione al Comune di Brentonico ed al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento;
- 4) di pubblicare per estratto il testo di questa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 4 comma 6 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7;
- 5) di dare atto che avverso questa deliberazione è ammesso:
 - a) ricorso al TRGA di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 2 – lettera b) – della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 - b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Adunanza chiusa ad ore 11:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 BRENTONICO - Tavola 27 - inerti (vista ortofoto e vista carta tecnica)

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1391

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione di una variante al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 9, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, riguardante il territorio del Comune di Vallarsa.

Il giorno **13 Settembre 2019** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

STEFANIA SEGNANA

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premesso che:

con deliberazione n. 2533 del 10 ottobre 2003, la Giunta provinciale ha approvato il 4° aggiornamento del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e s.m.;

la predetta legge è stata abrogata il 15 novembre 2006 con l'entrata in vigore della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - "Disciplina dell'attività di cava", la quale all'articolo 37 prevede che il vigente Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali mantenga la sua efficacia fino all'approvazione del Piano cave come previsto dall'articolo 3 e che per le eventuali varianti sia fatto riferimento a quanto disposto dalla legge stessa;

ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge provinciale n. 7/2006, le varianti al Piano cave possono essere adottate, anche su proposta dei comuni o delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, nei seguenti casi:

- a) risultati positivi rilevanti di ricerche autorizzate ai sensi dell'articolo 20;
- b) modifiche o inserimenti di aree estrattive che, per numero e dimensioni, non comportano la necessità di attivare la procedura di aggiornamento; in questo caso la procedura di variante può essere iniziata trascorsi almeno diciotto mesi dalla conclusione di un precedente procedimento di aggiornamento o di variante del piano cave;
- c) insediamento di attività produttive con rilevanti riflessi socio-economici;

il piano ad oggi è stato oggetto di varianti autorizzate con le seguenti deliberazioni della Giunta provinciale:

- n. 1944 di data 01 agosto 2008;
- n. 296 di data 20 febbraio 2009;
- n. 2208 di data 11 settembre 2009;
- n. 238 di data 12 febbraio 2010;
- n. 923 di data 06 maggio 2011;
- n. 523 di data 16 marzo 2012;
- n. 919 di data 11 maggio 2012;
- n. 986 di data 18 maggio 2012;
- n. 2187 di data 15 ottobre 2012;
- n. 477 di data 14 marzo 2013;
- n. 2103 di data 05 ottobre 2013;
- n. 2525 di data 05 dicembre 2013;
- n. 1387 di data 11 agosto 2014;
- n. 2405 di data 29 dicembre 2014;
- n. 2122 di data 27 novembre 2015.
- n. 893 di data 31 maggio 2016;
- n. 894 di data 31 maggio 2016;
- n. 1249 di data 04 agosto 2017;
- n. 1800 di data 03 novembre 2017;
- n. 371 di data 12 marzo 2018;
- n. 1445 di data 10 agosto 2018;
- n. 451 di data 29 marzo 2019;

varie sono invece risultate le modifiche del Piano cave, adottate con procedura semplificata di cui all'art. 10 bis della Legge provinciale sulle cave, previo parere del Comitato tecnico interdisciplinare cave.

Preso atto che:

con deliberazione n. 129 del 1 febbraio 2019, sulla base della deliberazione del Comitato tecnico interdisciplinare cave n. 35 del 14 dicembre 2018, la Giunta provinciale ha:

- approvato una proposta di variante riguardante l'area estrattiva "Val de Preson" (tavola 157 – inerti - P.P.U.S.M.) in territorio del Comune di Vallarsa, costituita da un ampliamento di superficie verso a Nord-Est ed una riduzione a Sud", motivata dall'esiguità degli spessori del materiale effettivamente escavabile in sicurezza, e quindi dalle modeste potenzialità del giacimento rispetto a quanto previsto nel progetto di coltivazione, nonché dalla non corrispondenza del limite del Piano cave con i limiti fisici del giacimento disponibile;
- ritenuto non necessaria la sottoposizione a Valutazione ambientale strategica di cui al D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., della proposta di variante in argomento, tenuto conto della nota prot. n. 758769 del 13 dicembre 2018 del Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali che ha considerato qualitativamente non significativi gli impatti derivanti dalla variante in oggetto, rispetto ad altri piani e programmi;

la predetta deliberazione n. 129/2019 è stata depositata per la consultazione presso la struttura provinciale competente in materia mineraria (trenta giorni consecutivi all'albo del Servizio Minerario, costituito dalle apposite pagine web sul portale della Provincia);

con nota prot. n. 76377 del 5 febbraio 2019 il Servizio Minerario ha comunicato al Comune di Vallarsa l'avvenuta pubblicazione (il 03 febbraio) indicando l'obbligo in capo al medesimo di pubblicare all'albo comunale la notizia di avvenuta pubblicazione del provvedimento giuntale; ai sensi del comma 3 del citato articolo 4 il Comune, entro 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, avrebbe dovuto trasmettere al Servizio Minerario e al Consiglio delle Autonomie Locali il proprio parere sulla proposta di variante al Piano e sulle osservazioni eventualmente ricevute; trascorso inutilmente questo termine il parere s'intende favorevole;

considerato altresì che:

- o la proposta di variante di cui alla propria deliberazione 129/2019 è stata regolarmente pubblicata nei modi e forme previsti dalla legge;
- o nei termini indicati non è stata presentata al Servizio Minerario e al Comune di Vallarsa alcuna osservazione;
- o l'amministrazione comunale, non esprimendo parere in merito, considera favorevole la proposta di variante in argomento;

il comma 4 del predetto articolo dispone fra l'altro che entro i successivi novanta giorni dalla scadenza del termine previsto affinché il Comune presenti il proprio parere alla struttura provinciale competente in materia mineraria e al Consiglio delle autonomie locali, è convocato il Comitato cave per l'espressione del parere finale;

il Comitato tecnico interdisciplinare cave, con deliberazione n. 15 del 01 agosto 2019, ha quindi confermato il parere favorevole, espresso nella propria deliberazione n. 35 di data 14 dicembre 2018;

con nota prot. n. 517256 del 22 agosto 2019 la proposta di variante definitiva è stata trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento ai sensi del comma 3 del predetto articolo 4;

con nota del 05 settembre 2019 il Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento ha comunicato parere favorevole senza osservazioni alla variante.

Per quanto sopra esposto:

si propone di approvare ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 9, della legge provinciale n. 7/2006, la variante al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, come riportato nell'elaborato costituente parte integrante e sostanziale di questa deliberazione, recependo il parere e le motivazioni cui si fa riferimento "per relationem", riportate nel verbale di deliberazione n. 15 del 01

agosto 2019 del Comitato tecnico interdisciplinare cave, dando atto che, secondo la procedura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 855 del 17 aprile 2009, le varianti proposte comportano modifica e aggiornamento del Piano Urbanistico Provinciale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
 - visti gli articoli 4, 37 e 39 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - “Legge provinciale sulle cave – Disciplina dell'attività di cava”;
 - visto il Decreto del Presidente della P.A.T. n. 15-68/Leg. del 14 settembre 2006;
 - visto la deliberazione n. 15 del 1 agosto 2019 del Comitato tecnico interdisciplinare cave;
 - visti gli atti e la corrispondenza citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 9, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, recependo il parere con relative motivazioni cui si fa riferimento “*per relationem*”, espresso del Comitato tecnico interdisciplinare cave nella seduta del 01 agosto 2018, la variante al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali riguardante il territorio del Comune di **Vallarsa** ed in particolare l'area estrattiva “**Val de Preson**” (Tavola 157 – inerti), come riportato nelle due tavole (carta tecnica e ortofoto) e nella relazione, costituenti tutte parti integranti e sostanziali di questa deliberazione;
- 2) di dare atto, secondo la procedura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 855 del 17 aprile 2009, che la variante comporta modifica e aggiornamento del Piano Urbanistico Provinciale;
- 3) di trasmettere copia di questa deliberazione all'Amministrazione comunale di Vallarsa ed al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento;
- 4) di pubblicare per estratto il testo di questa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 4 comma 6 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7;
- 5) di dare atto che avverso questa deliberazione è ammesso:
 - a) ricorso al TRGA di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 2 – lettera b) – della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 - b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Adunanza chiusa ad ore 11:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 TAVOLA N. 157 - INERTI - VAL DE PRESON IN COMUNE DI VALLARSA

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1628

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi dell'articolo 4 - comma 10 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7: riduzione parziale di area estrattiva in Comune di Predazzo.

Il giorno **18 Ottobre 2019** ad ore **08:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

STEFANIA SEGNANA

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

il Relatore comunica

con deliberazione n. 2533 del 10 ottobre 2003, la Giunta provinciale ha approvato il 4° aggiornamento del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (a seguire “Piano cave”), previsto dall’articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e s.m.;

questa legge è stata abrogata il 15 novembre 2006 con l’entrata in vigore della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - “Disciplina dell’attività di cava”, la quale all’articolo 37 prevede che il vigente Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali mantenga la sua efficacia fino all’approvazione del nuovo “Piano cave” come previsto dall’articolo 3 e che per le eventuali varianti sia fatto riferimento a quanto disposto dalla legge stessa;

l’articolo 4, comma 10 bis, della citata l.p. 7/2006, prevede che *“il piano cave può essere modificato d’ufficio con procedura semplificata nel caso di stralcio totale o parziale di aree esaurite o di aree per le quali il comune chiede il motivato stralcio, o nel caso di modifiche della relazione del piano cave che non comportano variazioni cartografiche. In tale caso la Giunta provinciale approva la modifica sentito il Comitato cave, previo accertamento del servizio competente in materia mineraria. Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed è inviato al comune interessato. Analoga procedura è adottata per le modifiche di aree estrattive limitatamente agli adattamenti tecnici anche connessi alla georeferenziazione e per le modifiche di natura cartografica. Che non comportino modifica di aree estrattive”*;

il Comune di Predazzo con nota prot. 7873 del 05 luglio 2019, anche al fine di adeguare il Piano cave al proprio PRG vigente, ha chiesto ai sensi dell’art. 4, comma 10 bis della L.P. 7/2006 di modificare il Piano cave escludendo dall’area estrattiva per granito rosa “Al Fol” (Tav. 82 del Piano cave) la strada comunale “de Sacac”, identificata dalla p.f. 12008/1 C.C. Predazzo, in quanto esistente da prima della redazione del Piano cave medesimo; si tratta comunque di una limitata variante in riduzione di circa 950 m² che non va ad inficiare la possibilità di coltivazione del giacimento;

con propria deliberazione n. 21 di data 19 settembre 2019 il Comitato tecnico interdisciplinare cave ha espresso parere favorevole alla variante al Piano cave per l’area estrattiva “Al Fol”, mediante lo stralcio della strada comunale “de Sacac”, come identificata dalla p.f. 12008/1 C.C. Predazzo;

per quanto esposto, si propone di approvare *“per relationem”* ai sensi dell’art. 4, comma 10 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, la riduzione dell’area estrattiva per granito rosa denominata “Al Fol” (tavola 82) ricadente nel territorio del Comune di Predazzo, recependo le motivazioni contenute nella deliberazione del Comitato tecnico interdisciplinare cave n. 21 del 19 settembre 2019, dando atto che, secondo la procedura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 855 del 17 aprile 2009, queste varianti comportano anche modifica e aggiornamento del Piano Urbanistico Provinciale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
 - visti gli articoli 4, 37 e 39 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - “Disciplina dell’attività di cava”;
 - vista la deliberazione del Comitato tecnico interdisciplinare cave n. 21/2019;
 - vista la propria deliberazione n. 2533 del 10 ottobre 2003 e s.m.;
 - visto l’art. 2 delle Norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale;
 - visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare , ai sensi dell'art. 4, comma 10 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, facendo proprie "*per relationem*" le motivazioni del parere favorevole espresso dal Comitato tecnico interdisciplinare cave nella seduta del 21 settembre 2017, la modifica al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali riguardante la riduzione dell'area estrattiva per granito rosa denominata "**Al Fol**" (tavola 82) ricadente nel territorio del Comune di **Predazzo**, come evidenziato nelle due planimetrie costituenti parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;
- 2) di dare atto che, secondo la procedura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 855 del 17 aprile 2009, la variante comporta modifica e aggiornamento del Piano urbanistico provinciale;
- 3) di trasmettere copia di questo provvedimento al Comune di Predazzo e al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento;
- 4) di pubblicare per estratto il testo di questa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- 5) di dare atto che avverso questa deliberazione è ammesso:
 - a) ricorso al TRGA di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 2 – lettera b) – della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 - b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Tavola 82 PPUSM - Predazzo - Al Fol (ortofoto e carta tecnica)

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1719

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione di una variante al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 9, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, riguardante il territorio del Comune di Avio.

Il giorno **31 Ottobre 2019** ad ore **12:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premesso che:

con deliberazione n. 2533 del 10 ottobre 2003, la Giunta provinciale ha approvato il 4° aggiornamento del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e s.m.;

la predetta legge è stata abrogata il 15 novembre 2006 con l'entrata in vigore della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - "Disciplina dell'attività di cava", la quale all'articolo 37 prevede che il vigente Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali mantenga la sua efficacia fino all'approvazione del Piano cave come previsto dall'articolo 3 e che per le eventuali varianti sia fatto riferimento a quanto disposto dalla legge stessa;

ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge provinciale n. 7/2006, le varianti al Piano cave possono essere adottate, anche su proposta dei comuni o delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, nei seguenti casi:

- a) risultati positivi rilevanti di ricerche autorizzate ai sensi dell'articolo 20;
- b) modifiche o inserimenti di aree estrattive che, per numero e dimensioni, non comportano la necessità di attivare la procedura di aggiornamento; in questo caso la procedura di variante può essere iniziata trascorsi almeno diciotto mesi dalla conclusione di un precedente procedimento di aggiornamento o di variante del piano cave;
- c) insediamento di attività produttive con rilevanti riflessi socio-economici;

il piano ad oggi è stato oggetto di varianti autorizzate con le seguenti deliberazioni della Giunta provinciale:

- n. 1944 di data 01 agosto 2008;
- n. 296 di data 20 febbraio 2009;
- n. 2208 di data 11 settembre 2009;
- n. 238 di data 12 febbraio 2010;
- n. 923 di data 06 maggio 2011;
- n. 523 di data 16 marzo 2012;
- n. 919 di data 11 maggio 2012;
- n. 986 di data 18 maggio 2012;
- n. 2187 di data 15 ottobre 2012;
- n. 477 di data 14 marzo 2013;
- n. 2103 di data 05 ottobre 2013;
- n. 2525 di data 05 dicembre 2013;
- n. 1387 di data 11 agosto 2014;
- n. 2405 di data 29 dicembre 2014;
- n. 2122 di data 27 novembre 2015.
- n. 893 di data 31 maggio 2016;
- n. 894 di data 31 maggio 2016;
- n. 1249 di data 04 agosto 2017;
- n. 1800 di data 03 novembre 2017;
- n. 371 di data 12 marzo 2018;
- n. 1445 di data 08 febbraio 2019;
- n. 169 di data 29 marzo 2019;
- n. 451 di data 29 marzo 2019;
- n. 1390 di data 13 settembre 2019;
- n. 1390 di data 13 settembre 2019;

varie sono invece risultate le modifiche del Piano cave, adottate con procedura semplificata di cui all'art. 10 bis della Legge provinciale sulle cave, previo parere del Comitato tecnico

interdisciplinare cave.

Preso atto che:

con deliberazione n. 1154 del 13 luglio 2015, sulla base della deliberazione del Comitato tecnico interdisciplinare cave n. 06 del 18 giugno 2015 e del parere reso con nota prot. 319977 del 17 giugno 2015 dal Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio, la Giunta provinciale ha:

- approvato una proposta di variante riguardante l'area estrattiva "Cunette" (tavola 20 – inerti - P.P.U.S.M.) in territorio del Comune di Avio, costituita da un ampliamento a ovest interessante la porzione residua della p.f. 1027 C.C. Avio, di proprietà dell'esercente l'attività di cava, e il tratto di strada comunale identificata dalla p.f. 3707/1 C.C. Avio (utilizzata esclusivamente dalla ditta per accedere alla cava), nonché di un contestuale stralcio della porzione di area estrattiva a est interessata dai piazzali di lavorazione e individuata dal P.R.G. come area produttiva;
- ritenuto non necessaria la sottoposizione a Valutazione ambientale strategica di cui al D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., della proposta di variante in argomento, tenuto conto della nota prot. n. 273429 del 22 maggio 2015 del Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali che ha considerato qualitativamente non significativi gli impatti derivanti dalla variante in oggetto, rispetto ad altri piani e programmi;
- preso atto della necessità di compensazione dell'area agricola di pregio interessata dall'ampliamento;

la predetta deliberazione n. 1154/2015 è stata depositata per la consultazione presso la struttura provinciale competente in materia mineraria (trenta giorni consecutivi all'albo del Servizio Minerario, costituito dalle apposite pagine web sul portale della Provincia); parimenti con nota prot. n. 10172-6-1 del 19 ottobre 2015 il Comune di Avio ha comunicato l'avvenuta pubblicazione all'albo comunale dell'avviso di pubblicazione della della proposta di variante, come disposto dall'art. 4 – commi 2 e 9 – della legge cave, nonché la mancanza di adeguate misure compensative per l'area agricola interessata dall'ampliamento. Per quest'ultimo motivo il Comitato cave ha sospeso l'esame in attesa della definizione della compensazione in argomento;

con nota del Comune di Avio prot. n. 9524 del 04 settembre 2019 è stata attestata la fine dei lavori sulle aree individuate per la compensazione dell'area di ampliamento del Piano cave Avio, mediante idonea documentazione ai sensi della normativa urbanistica e comunicata al Comitato cave che, con deliberazione n. 20 del 19 settembre 2019, ha quindi confermato il parere favorevole, espresso nella propria deliberazione n. 06 di data 18 giugno 2015, con le seguenti precisazioni:

- è necessario inserire all'interno del proprio strumento pianificatorio la nuova previsione di area agricola di pregio in occasione della prima variante utile del P.R.G.;
- è necessario garantire nel tempo il mantenimento allo stato di aree agricole di pregio delle aree sottoposte a bonifica, a compensazione dell'area agricola di pregio interessata dalla variante in oggetto;

con nota del Servizio Minerario prot. 598454 del 30 settembre 2019 la proposta di variante definitiva è stata trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento ai sensi del comma 3 del predetto articolo 4;

con nota del 10 ottobre 2019 il Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento ha comunicato parere favorevole senza osservazioni alla variante.

Per quanto sopra esposto:

si propone di approvare ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 9, della legge provinciale n. 7/2006, la variante al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, come riportato nell'elaborato costituente parte integrante e sostanziale di questa deliberazione, recependo il parere e le motivazioni cui si fa riferimento "per relationem", riportate nel verbale di deliberazione n. 20 del 19 settembre 2019 del Comitato tecnico interdisciplinare cave, dando atto che, secondo la procedura

stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 855 del 17 aprile 2009, le varianti proposte comportano modifica e aggiornamento del Piano Urbanistico Provinciale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
 - visti gli articoli 4, 37 e 39 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - “Legge provinciale sulle cave – Disciplina dell’attività di cava”;
 - visto il Decreto del Presidente della P.A.T. n. 15-68/Leg. del 14 settembre 2006;
 - visto la deliberazione n. 20 del 19 settembre del Comitato tecnico interdisciplinare cave;
 - visti gli atti e la corrispondenza citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell’articolo 4, commi 5 e 9, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, recependo il parere con relative motivazioni cui si fa riferimento “*per relationem*”, espresso del Comitato tecnico interdisciplinare cave nella seduta del 19 settembre 2019, la variante al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali riguardante il territorio del Comune di Avio ed in particolare l’area estrattiva ”Cunette” (Tavola 20 – inerti), come riportato nelle due tavole (carta tecnica e ortofoto) e nella relazione, costituenti tutte parti integranti e sostanziali di questa deliberazione;
- 2) di precisare al Comune di Avio che:
 - è necessario inserire all’interno del proprio strumento pianificatorio la nuova previsione di area agricola di pregio in occasione della prima variante utile del P.R.G.;
 - è necessario garantire nel tempo il mantenimento allo stato di aree agricole di pregio delle aree sottoposte a bonifica, a compensazione dell’area agricola di pregio interessata dalla variante in oggetto;
- 3) di dare atto, secondo la procedura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 855 del 17 aprile 2009, che la variante comporta modifica e aggiornamento del Piano Urbanistico Provinciale;
- 4) di trasmettere copia di questa deliberazione all’Amministrazione comunale di Avio ed al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento;
- 5) di pubblicare per estratto il testo di questa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 4 comma 6 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7;
- 6) di dare atto che avverso questa deliberazione è ammesso:
 - a) ricorso al TRGA di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 2 – lettera b) – della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 - b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Adunanza chiusa ad ore 14:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Tavola 20 PPUSM - inerti Avio - Cunette (ortofoto e carta tecnica)

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2188

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi dell'articolo 4 -comma 10 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7: riduzione parziale (tav. 78.01) e stralcio totale (tav. 78.02) di area estrattiva in Comune di Pergine Valsugana.

Il giorno **20 Dicembre 2019** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

il Relatore comunica

con deliberazione n. 2533 del 10 ottobre 2003, la Giunta provinciale ha approvato il 4° aggiornamento del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (a seguire “Piano cave”), previsto dall’articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e s.m.;

questa legge è stata abrogata il 15 novembre 2006 con l’entrata in vigore della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - “Disciplina dell’attività di cava”, la quale all’articolo 37 prevede che il vigente Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali mantenga la sua efficacia fino all’approvazione del nuovo “Piano cave” come previsto dall’articolo 3 e che per le eventuali varianti sia fatto riferimento a quanto disposto dalla legge stessa;

l’articolo 4, comma 10 bis, della citata l.p. 7/2006, prevede che “il piano cave può essere modificato d’ufficio con procedura semplificata nel caso di stralcio totale o parziale di aree esaurite o di aree per le quali il comune chiede il motivato stralcio, o nel caso di modifiche della relazione del piano cave che non comportano variazioni cartografiche. In tale caso la Giunta provinciale approva la modifica sentito il Comitato cave, previo accertamento del servizio competente in materia mineraria. Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed è inviato al comune interessato. Analoga procedura è adottata per le modifiche di aree estrattive limitatamente agli adattamenti tecnici anche connessi alla georeferenziazione e per le modifiche di natura cartografica. Che non comportino modifica di aree estrattive”;

il Comune di Pergine Valsugana con nota prot. 28520 del 7 agosto 2019, anche al fine di adeguare il Piano cave al proprio PRG vigente, ha chiesto ai sensi dell’art. 4, comma 10 bis della L.P. 7/2006 di modificare il Piano medesimo stralciando l’area individuata dalla Tav. 78.02 e riducendo il perimetro dell’area individuata dalla Tav. 78.01, determinando una riduzione complessiva di area estrattiva pari a circa 165.200 m²; sostanzialmente si propone di stralciare le aree in cui la coltivazione è stata ultimata (con relativo ripristino ambientale), nonché le aree per le quali, a conclusione della procedura di V.I.A. cui era stato sottoposto il Programma comunale, vi era la prescrizione di non procedere con la coltivazione (in modo da mantenere all’interno dell’area estrattiva le sole aree per le quali attualmente è autorizzata o autorizzabile la coltivazione);

con deliberazione n. 30 di data 14 novembre 2019 il Comitato tecnico interdisciplinare cave ha espresso parere favorevole alla variante al Piano cave per l’area estrattiva “Cirè”, mediante lo stralcio totale dell’area estrattiva identificata dalla Tav. 78.02, nonché la riduzione parziale dell’area estrattiva identificata della Tav. 78.01, come indicati nelle due serie di elaborati cartografici planimetrici, parti integranti del provvedimento medesimo;

si prende inoltre atto che il Comitato tecnico interdisciplinare cave ha appurato che la variante non comporta la necessità di attivare la procedura di aggiornamento del Piano medesimo e neppure la sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale strategica;

per quanto esposto, si propone di approvare ai sensi dell’art. 4, comma 10 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, lo stralcio totale dell’area estrattiva identificata dalla Tavola n. 78.02, nonché la riduzione parziale del perimetro della tavola 78.01 del Piano cave, entrambe ricadenti nel territorio del Comune di Pergine Valsugana, recependo “*per relationem*” le motivazioni contenute nella deliberazione del Comitato tecnico interdisciplinare cave n. 30 del 14 novembre 2019, dando atto che, secondo la procedura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 855 del 17 aprile 2009, queste varianti comportano anche modifica e aggiornamento del Piano Urbanistico Provinciale;

per opportunità e semplificazione amministrativa si ritiene inoltre che la numerazione della tavola “78.01” possa assumere l’indicazione di tavola “78”, fermi i restanti riferimenti.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
 - visti gli articoli 4, 37 e 39 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - “Disciplina dell’attività di cava”;
 - vista la deliberazione del Comitato tecnico interdisciplinare cave n. 30/2019;
 - vista la propria deliberazione n. 2533 del 10 ottobre 2003 e s.m.;
 - visto l’art. 2 delle Norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale;
 - visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di prendere atto che la variante al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali riguardante la riduzione dell’area estrattiva per inerti denominata “**Cirè**” (tavole 78.01 e 78.02) ricadente nel territorio del Comune di **Pergine Valsugana**, come valutata nella seduta del 14 novembre 2019 dal Comitato tecnico interdisciplinare cave, non comporta la necessità di attivare la procedura di aggiornamento del Piano medesimo e neppure la sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale strategica;
- 2) di approvare, ai sensi dell’art. 4, comma 10 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, facendo proprie “*per relationem*” le motivazioni del parere favorevole espresso dal Comitato tecnico interdisciplinare cave nella seduta del 14 novembre 2019, la modifica al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali riguardante la riduzione dell’area estrattiva per inerti denominata “**Cirè**” (tavole 78.01 e 78.02) ricadente nel territorio del Comune di **Pergine Valsugana**, come evidenziato nelle due planimetrie costituenti parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;
- 3) di rinumerare, per quanto indicato in premessa, la tavola “78.01” del P.P.U.S.M. con il numero “78”, fermi i restanti riferimenti;
- 4) di dare atto che, secondo la procedura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 855 del 17 aprile 2009, la variante comporta modifica e aggiornamento del Piano urbanistico provinciale;
- 5) di trasmettere copia di questo provvedimento al Comune di Pergine Valsugana e al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento;
- 6) di pubblicare per estratto il testo di questa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 4, comma 6 della l.p. n. 7/2006;
- 7) di dare atto che avverso questa deliberazione è ammesso:
 - a) ricorso al TRGA di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 2 – lettera b) – della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 - b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Adunanza chiusa ad ore 12:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

002 Tavola PPUSM "Cirè" n. 78

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2189

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione di una variante al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 9, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, riguardante il territorio del Comune di Canazei.

Il giorno **20 Dicembre 2019** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premesso che:

con deliberazione n. 2533 del 10 ottobre 2003, la Giunta provinciale ha approvato il 4° aggiornamento del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e s.m.;

la predetta legge è stata abrogata il 15 novembre 2006 con l'entrata in vigore della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - "Disciplina dell'attività di cava", la quale all'articolo 37 prevede che il vigente Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali mantenga la sua efficacia fino all'approvazione del Piano cave come previsto dall'articolo 3 e che per le eventuali varianti sia fatto riferimento a quanto disposto dalla legge stessa;

ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge provinciale n. 7/2006, le varianti al Piano cave possono essere adottate, anche su proposta dei comuni o delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, nei seguenti casi:

- a) risultati positivi rilevanti di ricerche autorizzate ai sensi dell'articolo 20;
- b) modifiche o inserimenti di aree estrattive che, per numero e dimensioni, non comportano la necessità di attivare la procedura di aggiornamento; in questo caso la procedura di variante può essere iniziata trascorsi almeno diciotto mesi dalla conclusione di un precedente procedimento di aggiornamento o di variante del piano cave;
- c) insediamento di attività produttive con rilevanti riflessi socio-economici;

il piano ad oggi è stato oggetto di varianti autorizzate con le seguenti deliberazioni della Giunta provinciale:

- n. 1944 di data 01 agosto 2008;
- n. 296 di data 20 febbraio 2009;
- n. 2208 di data 11 settembre 2009;
- n. 238 di data 12 febbraio 2010;
- n. 923 di data 06 maggio 2011;
- n. 523 di data 16 marzo 2012;
- n. 919 di data 11 maggio 2012;
- n. 986 di data 18 maggio 2012;
- n. 2187 di data 15 ottobre 2012;
- n. 477 di data 14 marzo 2013;
- n. 2103 di data 05 ottobre 2013;
- n. 2525 di data 05 dicembre 2013;
- n. 1387 di data 11 agosto 2014;
- n. 2405 di data 29 dicembre 2014;
- n. 2122 di data 27 novembre 2015.
- n. 893 di data 31 maggio 2016;
- n. 894 di data 31 maggio 2016;
- n. 1249 di data 04 agosto 2017;
- n. 1800 di data 03 novembre 2017;
- n. 371 di data 12 marzo 2018;
- n. 451 di data 29 marzo 2019;
- n. 1390 di data 13 settembre 2019;
- n. 1391 di data 13 settembre 2019;
- n. 1719 di data 31 ottobre 2019;

varie sono invece risultate le modifiche del Piano cave, adottate con procedura semplificata di cui all'art. 10 bis della Legge provinciale sulle cave, previo parere del Comitato tecnico interdisciplinare cave.

Preso atto che:

con deliberazione n. 1311 del 30 agosto 2019, tenuto conto della deliberazione del Comitato tecnico interdisciplinare cave n. 18 del 1 agosto 2019 e del parere reso con nota prot. n. 372755 di data 11 giugno 2019 dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, la Giunta provinciale ha approvato una proposta di variante riguardante l'area estrattiva "Pian Trevisan" (tavola 37 – inerti - P.P.U.S.M.) in territorio del Comune di Canazei, costituita da un ampliamento verso ovest sostanzialmente compensato da uno stralcio verso est (attuale lotto 2);

la proposta di variante è stata fra l'altro oggetto di numerose e diverse ipotesi di perimetrazioni dell'area estrattiva, alla luce delle criticità emerse in ordine alle caratteristiche ambientali dell'area, dei vincoli e procedure imposti dalla pianificazione urbanistica e di settore;

la predetta deliberazione n. 1311/2019 è stata quindi depositata per la consultazione, corredata dagli elaborati previsti dalla normativa in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), presso la struttura provinciale competente in materia mineraria (trenta giorni consecutivi all'albo del Servizio Minerario, costituito dalle apposite pagine web sul portale della Provincia);

con nota prot. n. 536058 del 2 settembre 2019 il Servizio Minerario ha comunicato al Comune di Canazei l'avvenuta pubblicazione indicando l'obbligo in capo al medesimo di pubblicare all'albo comunale la notizia di avvenuta pubblicazione del provvedimento giuntale;

nel periodo di pubblicazione della proposta di variante non sono pervenute osservazioni al Servizio Minerario e neppure al Comune di Canazei;

ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge cave, il parere del Comune è stato considerato favorevole poichè entro 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione il comune medesimo non ha trasmesso al Servizio Minerario e al Consiglio delle Autonomie Locali il proprio parere sulla proposta di variante al Piano;

con nota prot. 555870 del 10 settembre 2019 il Servizio Minerario ha trasmesso il rapporto ambientale redatto ai fini V.A.S. al Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali (struttura ambientale competente) per l'espressione del parere previsto dall'art. 5 bis del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.;

il parere della struttura ambientale sulla valutazione strategica (rif. n. pratica VAS-2019-23) è stato formulato dal S.A.V.A. con nota prot. 713699 del 14 novembre 2019, mediante la quale, il Servizio medesimo:

- ha motivato l'esito favorevole dell'espletamento dell'istruttoria che per la valutazione del contesto ambientale interessato dalla variante (il medesimo Servizio ha fra l'altro coinvolto varie strutture provinciali con pareri espressi per gli aspetti di competenza);
- ha valutato la coerenza della variante con gli obiettivi del P.P.U.S.M. (csd. Piano Cave);
- ha convenuto su alcune condizioni ritenute funzionali alla coltivazione;
- ha indicato ulteriori vincoli segnalati dalle strutture provinciali competenti per materia;

con deliberazione n. 29 del 14 novembre 2019 il Comitato tecnico interdisciplinare cave ha pertanto:

- dato atto del citato parere espresso dal S.A.V.A. in qualità di struttura ambientale ed in materia di valutazione ambientale strategica.
- modificato ulteriormente il perimetro dell'area estrattiva rispetto a quello approvato nella proposta di variante di cui alla delibera 1311/2019, escludendo una porzione di proprietà demaniale connessa al torrente Avisio (rif. alla p.f. 3265/1 in C.C. Canazei, in ottemperanza ad un vincolo di rispetto idraulico del torrente Avisio, indicato dal Servizio bacini montani con nota prot. n. 689039 del 7 novembre 2019);
- convenuto sulle seguenti prescrizioni, ritenute congrue per garantire l'esercizio dell'attività di

coltivazione:

- la progettazione esecutiva dovrà definire le modalità affinché l'inizio della coltivazione nella parte in ampliamento avvenga in concomitanza con il completamento del ripristino ambientale del Lotto 1 (prescrizione indicata nella delibera della Giunta provinciale n. 1311/2019, in sede di approvazione della proposta di variante, nonché richiamata anche nel parere prot. n. 372755 di data 11 giugno 2019 del Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio; modificata in seduta e in accordo con il delegato per materia);
- il progetto di cava dovrà essere estremamente dettagliato per quanto riguarda le azioni di mitigazione da mettere in atto durante le fasi di coltivazione, come il mantenimento a valle di diaframmi alberati, porzioni di conoide lasciati integri a mascheramento dell'attività, sequenze di lavorazione prestabilite in coordinamento con i ripristini;
- espresso il parere favorevole finale sulla variante al Piano cave;
- ricordato al Comune che resta ancora aperta la questione della destinazione finale dell'area (rimane ancora valida la previsione a discarica nel Piano comprensoriale per lo smaltimento di rifiuti speciali inerti del Comprensorio Ladino di Fassa, anche in riferimento allo stralcio dal Piano cave del Lotto 2);

con nota del Servizio Minerario prot. 758208 del 28 novembre 2019 la proposta di variante definitiva da approvarsi dalla Giunta provinciale è stata trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento ai sensi del comma 3 del predetto articolo 4;

con nota prot. 811349 del 16 dicembre 2019 il Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento ha comunicato parere favorevole senza osservazioni alla variante.

Per quanto sopra esposto si propone di approvare ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 9, della legge provinciale n. 7/2006, la variante al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, come riportato nell'elaborato costituente parte integrante e sostanziale di questa deliberazione, recependo i contenuti e le motivazioni cui si fa riferimento "*per relationem*", riportati nel verbale di deliberazione n. 29 del 14 novembre 2019 del Comitato tecnico interdisciplinare cave, dando atto che, secondo la procedura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 855 del 17 aprile 2009, le varianti proposte comportano modifica e aggiornamento del Piano Urbanistico Provinciale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
 - visti gli articoli 4, 37 e 39 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - "Legge provinciale sulle cave – Disciplina dell'attività di cava";
 - visto il Decreto del Presidente della P.A.T. n. 15-68/Leg. del 14 settembre 2006;
 - visto la deliberazione n. 29 del 14 novembre 2019 del Comitato tecnico interdisciplinare cave;
 - visti gli atti e la corrispondenza citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 9, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, recependo il parere con relative motivazioni cui si fa riferimento "*per relationem*", espresso del Comitato tecnico interdisciplinare cave nella seduta del 14 novembre 2019, la variante al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali riguardante il territorio del Comune di Canazei ed in particolare l'area estrattiva "**Pian Trevisan**" (Tavola 37 – inerti), come riportato nelle due tavole planimetriche (carta tecnica e vista ortofoto), costituenti parti integranti e

sostanziali di questa deliberazione, vincolando l'esercizio dell'attività di coltivazione alle seguenti prescrizioni:

- la progettazione esecutiva dovrà definire le modalità affinché l'inizio della coltivazione nella parte in ampliamento avvenga in concomitanza con il completamento del ripristino ambientale del Lotto 1;
 - il progetto di cava dovrà essere estremamente dettagliato per quanto riguarda le azioni di mitigazione da mettere in atto durante le fasi di coltivazione, come il mantenimento a valle di diaframmi alberati, porzioni di conoide lasciati integri a mascheramento dell'attività, sequenze di lavorazione prestabilite in coordinamento con i ripristini;
- 2) di dare atto, secondo la procedura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 855 del 17 aprile 2009, che la variante comporta modifica e aggiornamento del Piano Urbanistico Provinciale;
 - 3) di trasmettere copia di questa deliberazione all'Amministrazione comunale di Canazei ed al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento;
 - 4) di pubblicare per estratto il testo di questa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 4 comma 6 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7;
 - 5) di dare atto che avverso questa deliberazione è ammesso:
 - a) ricorso al TRGA di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 2 – lettera b) – della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 - b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Adunanza chiusa ad ore 12:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Tavole planimetriche (ortofoto e carta tecnica) - tav. 37 - inerti - Pian Trevisan - Canazei

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace